

REGOLAMENTO
PER LA COMPARTECIPAZIONE
DELLE PERSONE CON DISABILITA'
INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI
A TEMPO INDETERMINATO

- *Approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 6 "Vicenza" nella seduta del 27.04.2011*
- *Modificato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 6 "Vicenza" nella seduta del 21.06.2013*
- *Modificato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Est dell'ULSS 8 "Berica" nella seduta del 01.08.2017*

Premessa

I Comuni del Distretto Est dell'Azienda ULSS 8 Berica, con l'intento di regolamentare in maniera omogenea le modalità ed i criteri per l'accesso ai servizi residenziali, al fine di garantire ai cittadini pari opportunità ed equità d'accesso, definiscono con il presente regolamento propri criteri di partecipazione alla spesa.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione e valutazione dei servizi alle persone con disabilità si rinvia agli accordi contrattuali per i servizi residenziali in favore delle persone con disabilità stipulati dall'Azienda ULSS 8 Berica con ciascun ente gestore privato.

I servizi residenziali costituiscono la risposta a bisogni complessi di carattere sanitario, socio-sanitario e sociale, ove è venuta meno, quindi, la possibilità di permanenza della persona con disabilità all'interno del nucleo familiare oppure per coloro che si trovino privi di sostegno familiare.

Il presente regolamento è finalizzato a precisare le forme di partecipazione alla spesa dei soggetti pubblici e di compartecipazione da parte dell'utenza, nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone con disabilità.

Nella definizione dei criteri si è tenuto conto della necessità di coniugare le disponibilità di Bilancio con le potenzialità finanziarie degli utenti, in un'ottica di equità sostanziale e di solidarietà.

La scelta di utilizzare la dichiarazione ISE quale fonte informativa, va nell'evidente prospettiva di fornire un migliore e più esteso servizio.

Appare logico e ragionevole, infatti, che prima di assumere oneri rilevanti per l'intera collettività si valuti la situazione economica complessiva dell'utente, in modo da intervenire solo nella misura dell'effettivo bisogno e di consentire il mantenimento di risorse per l'estensione del servizio al maggior numero possibile di cittadini.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione al costo della retta per l'inserimento in strutture residenziali delle persone con handicap permanente, la cui non autosufficienza fisica o psichica – parziale o totale - sia stata accertata dalle UVMD.

Art. 2 - Nucleo di riferimento

In base all'art. 3, comma 2, del Dlgs 109/98, come modificato dall'art. 3 – comma 3 – del Dlgs 130/2000 e all'art. 1-bis comma 7 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, le persone con disabilità costituiscono un nucleo familiare autonomo e non sono incluse nel nucleo familiare definito dall'art. 2 del dlgs 109/98, salvo che esse non abbiano persone a proprio carico ai fini IRPEF.

Per i servizi oggetto del presente regolamento, pertanto, il nucleo familiare di riferimento è composto dall'utente singolo e da eventuali soggetti a suo carico ai fini IRPEF, nel rispetto della sua dignità e autonomia sancite dalla Convenzione internazionale sui diritti dei disabili. L'estrazione del nucleo viene effettuata dal servizio competente, anche attraverso la collaborazione di soggetti esterni.

Art. 3 – Situazione economica: criteri di valutazione

Ai sensi dell'art. 34 del DPR 601/1973 “i sussidi corrisposti dallo Stato e da enti pubblici a titolo assistenziale” sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e assistenza. E' pertanto assolutamente

giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi attraverso il ricovero in struttura, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione della prestazione.

Ai fini della determinazione della situazione economica individuale complessiva, dovranno essere dichiarate, quindi, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E. (pensione di invalidità, assegno sociale, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, pensioni e indennità speciali ecc.).

Questo modo di procedere, non solo risponde ad una logica di equità, ma appare coerente con le disposizioni di legge in quanto le contribuzioni che vengono sommate danno un'immagine più verosimile della reale situazione economica del soggetto.

Art. 4 - Retta delle strutture residenziali

La retta complessiva della struttura residenziale è così articolata:

- quota di rilievo sanitario: è data dalla impegnativa di residenzialità riconosciuta a ciascuna persona con disabilità dalla Regione Veneto, in relazione ai livelli assistenziali definiti con la DGR n. 4589 del 28.12.2007, è a carico del Bilancio sanitario dell'Azienda ULSS, alla voce Fondo per la Non Autosufficienza (FNA);
- quota alberghiera: è a carico dell'utente o del Comune di residenza nei casi in cui l'utente non sia in grado di provvedervi integralmente; è data dalla differenza tra la retta complessiva e la quota sanitaria, come sopra definita.

Art. 5 - Criteri per la compartecipazione dell'utente alla spesa

L'utente concorre alla copertura dei costi alberghieri del servizio e la sua compartecipazione non può superare la quota alberghiera. In particolare, l'utente è tenuto a contribuire al pagamento della quota alberghiera con:

1. l'ammontare dei proventi derivanti da trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento, al netto di una quota mensile, pari al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti, che viene lasciata a disposizione del disabile per le proprie spese personali, ai sensi della L.R. 30/2009 art. 6, comma 4;
2. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie..), fatta salva una franchigia che viene lasciata a disposizione della persona con disabilità, differenziata per 2 fasce di età:
 - a. € 15.000,00 fino al compimento del 65° anno di età
 - b. € 5.000,00 dal compimento del 65° anno di età
3. il patrimonio immobiliare, costituito dal valore dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione. Nel caso di ricovero dell'assistito in struttura non si considera la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi. Nel valore del patrimonio immobiliare sono ricompresi:
 - a. il valore di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.)
 - b. il valore dei beni donati nei 5 anni precedenti la richiesta di prestazioni.

L'utilizzo dell'eventuale patrimonio mobiliare avverrà solo qualora l'ammontare dei proventi di cui al precedente punto 1) non sia sufficiente alla copertura **dell'intera quota alberghiera**.

Nel caso in cui l'obbligo al pagamento della quota alberghiera derivi, non solo dal reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma anche dal concorso del patrimonio immobiliare e l'ospite non disponga della liquidità sufficiente a coprire la compartecipazione dovuta, si dovranno attivare le procedure necessarie per valorizzare economicamente i beni immobili nella disponibilità e titolarità del beneficiario che potranno prevedere anche le seguenti fattispecie:

- locazione di immobili a disposizione
- alienazione del patrimonio o parte di esso.

In ogni caso il Comune si riserva di rivalersi, al termine dell'ospitalità, sul valore dell'immobile, limitatamente alla spesa anticipata.

Qualora la situazione economica dell'utente, intesa come l'insieme delle risorse di reddito e di patrimonio, lo consenta lo stesso dovrà garantire la copertura integrale della retta alberghiera.

La compartecipazione da parte dell'utente avviene tramite corresponsione di una quota giornaliera da versare all'Ente Gestore.

Art. 6 - Presentazione dell'attestazione ISE e autocertificazione dei redditi non dichiarati ai fini ISE

Ai fini della determinazione della retta, quale prestazione agevolata, l'utente deve presentare annualmente al Comune di residenza, entro il termine del 31 marzo, l'attestazione del reddito ISE in corso di validità, del nucleo familiare di riferimento, come definito all'art. 2, con i redditi riferiti all'anno precedente. L'attestazione sarà utilizzata per 12 mesi dalla data in cui è stata presentata, a prescindere dalla scadenza dell'attestazione.

Contestualmente alla presentazione dell'ISE l'utente dovrà altresì presentare:

☞ autocertificazione attestante i redditi non dichiarati ai fini ISE, come indicati all'art. 3, quali: pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, ecc. ed i redditi relativi all'anno in corso (rilevabili per i pensionati dal modello ObisM rilasciato dall'INPS o modello analogo rilasciato da altri Istituti Previdenziali).

In caso di mancata presentazione all'ufficio competente della documentazione sopra indicata, entro i termini fissati, l'utente sarà tenuto al pagamento della quota alberghiera nella misura massima come determinata all'art. 5, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso.

I Comuni, sulla base della documentazione acquisita, comunicheranno all'Azienda ULSS 8 Berica – Distretto Est – U.O.S. Disabilità, entro il 31 marzo di ogni anno, i redditi, distinti per tipologia, dei disabili residenti sul proprio territorio.

L'U.O.S. Disabilità procederà a determinare la quota giornaliera di compartecipazione dovuta.

Tale quota verrà applicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Nel caso il Comune di residenza dell'utente non comunichi all'Azienda ULSS i dati reddituali e **patrimoniali** aggiornati, gli sarà addebitata l'intera quota alberghiera.

L'utente, qualora intervengano variazioni significative delle condizioni economiche-reddituali (in aumento o in diminuzione) in corso di validità dell'attestazione precedente, deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal verificarsi dell'effettiva variazione economica.

Per variazioni significative si intende l'aumento o diminuzione di una fonte di reddito e/o patrimonio che comporti una modifica delle quote di partecipazione al pagamento della retta.

La nuova partecipazione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto modificativo.

Nel caso fossero rilevate modifiche sostanziali al patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'utente, rispetto a quanto autocertificato nell'anno precedente, il Comune potrà richiedere documentazione giustificativa in merito alle modifiche intervenute.

Art. 7 - Obblighi del donatario

Il donatario è tenuto, dopo l'utente, a garantire il pagamento della retta di residenzialità fino al valore della donazione stessa. A tal fine il donatore (beneficiario della prestazione economica) è tenuto a dichiarare annualmente, in sede di verifica dei redditi di cui all'art. 7, tutte le donazioni effettuate negli ultimi cinque anni, mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Art. 9 - Controlli

I Comuni procederanno, in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 e successive modifiche, ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di recepimento dello stesso, ai sensi del Dlgs 267/2000.